

212.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	5179	Missioni vevoli nella seduta del 6 luglio 1995	5175
Atti di un procedimento penale (Annunzio della trasmissione su richiesta della Camera, ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione)	5179	Proposte di legge:	
Disegni di legge (Assegnazione a Commissione in sede referente)	5175	(Adesione di deputati)	5175
Disegno di legge n. 2549:		(Approvazione in Commissione)	5178
(Articoli da 40 a 48, ad eccezione dell'articolo 42, accantonato)	5151	(Annunzio)	5175
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	5156	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5175
(Compensazioni)	I	(Ritiro)	5175
Ministro dei trasporti e della navigazione (Trasmissione di documento)	5179	Proposte di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	5175
		Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5179
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	5179
		ERRATA CORRIGE	5179

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE (2549).

ARTICOLI DA 40 A 48 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO.

(Ad eccezione dell'articolo 42, accantonato nel corso della seduta).

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

ART. 40.

(Destinatari).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c) per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate ».

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita; ».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, pro-

mossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute ».

ART. 41.

(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio).

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è concessa esclusivamente ai fondi pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo.

ART. 43.

(Banca depositaria).

1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Banca depositaria). — 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca che presenti i requisiti di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83.

2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 4-*quinquies*.

3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al suddetto articolo 2-bis ».

ART. 44.

(Finanziamento).

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: « 2. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ».

ART. 45.

(Fondi pensione aperti).

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della

presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.

ART. 46.

(Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4. Le fonti istitutive prevedono, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento presso altro fondo pensione non prima di cinque anni di permanenza presso il Fondo da cui ci si intende trasferire, stabilendone misure e modalità con riferimento alle quote maturande del contributo del lavoratore e del TFR ».

ART. 47.

(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni).

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — *(Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni).* — 1. In deroga al comma 4 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari.

2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva

assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.

3. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale in conformità a disposizioni di legge; i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo versato;”;

b) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

“8-bis. Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legisla-

tivo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria ».

4. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

« e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato. ».

5. Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nel caso di esercizio in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato. 6. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

« *h-bis*) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni; ».

7. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis*. Le prestazioni periodiche indicate alla lettera *h-bis*) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare corrisposto ».

8. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *c*), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica il comma 3 del medesimo articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 17 del medesimo testo unico, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma pensionistica complementare e quota di accantonamento. Si applicano i commi 2, 5 e 6 del citato articolo 17.

9. Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), erogati ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), sono comunque soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *c*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2 dell'articolo 18 del medesimo testo unico.

10. Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati, l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento.

11. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.

12. I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a carico dei lavoratori nonché delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale ».

2. Agli effetti del comma 9 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal presente articolo, il riferimento all'articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va inteso nel senso che nell'importo dei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque consentite le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto legislativo.

3. All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La predetta disposizione non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del decreto legislativo 21

aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni ».

ART. 48.

(Regime tributario dei fondi pensione).

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — *(Regime tributario dei fondi pensione).* — 1. I fondi pensione di cui all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo d'imposta.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

3. Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.

4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.

5. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta ».

2. Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è eseguito, in due rate di eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi, calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Il fondo può comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata.

3. I versamenti d'acconto dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.

4. Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è corrisposta dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito.

5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le relative modalità.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DA 40
A 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 40.

Sopprimere gli articoli da 40 a 51.

40. 22.

Luigi Marino, Cocci, Barzanti,
Brunetti, Diliberto, Valpiana.

Sopprimerlo.

40. 17.

Luigi Marino, Cocci, Barzanti,
Brunetti, Diliberto, Valpiana.

Sopprimere il comma 1.

* 40. 4.

Montanari.

Sopprimere il comma 1.

* 40. 16.

Luigi Marino, Cocci, Barzanti,
Brunetti, Diliberto, Valpiana.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le pa-
role: è aggiunta, con le seguenti: è inserita.*

40. 13.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-
delli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, all'alinea, sostituire le pa-
role: in fine, con le seguenti: alla fine.*

40. 12.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-
delli, Nardini, Vendola.

*Al comma 2, al capoverso, sostituire le
parole: lettera a) con le seguenti: lettere a)
e c).*

40. 23.

La Commissione.

Sopprimere il comma 2.

40. 15.

Luigi Marino, Cocci, Barzanti,
Brunetti, Diliberto, Valpiana.

*Al comma 2, capoverso a), sostituire le
parole: esclusivamente forme pensionisti-
che complementari in regime di contribu-
zione definita, con le seguenti: forme pen-
sionistiche complementari in regime di
contribuzione definita o in regime di ren-
dimento garantito.*

40. 21.

Carazzi, Pistone, Cocci.

*Al comma 2, capoverso a), dopo la pa-
rola: definita, aggiungere le seguenti: , fatto
salvo il diritto di opzione per forme che
assicurino un tasso di rendimento finan-
ziario garantito.*

40. 11.

Tofani, Epifani, Pampo, Gag-
gioli, Bizzarri, Del Prete,
Porcu, Tringali.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al primo comma, lettera a) del-
l'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni, è
aggiunto il seguente periodo: « accordi,
anche interaziendali per gli appartenenti
alla Categoria dei Quadri, promossi dalle
Organizzazioni sindacali nazionali rappre-
sentative della Categoria membri del Con-
siglio Nazionale dell'Economia e del lavo-
ro ».

40. 3.

Mario Masini.

Sopprimere il comma 3.

* 40. 5.

Montanari.

Sopprimere il comma 3.

* 40. 14.

Luigi Marino, Cocci, Barzanti,
Brunetti, Diliberto, Valpiana.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: « accordi, anche interaziendali, per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali della Categoria membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro ».

40. 6.

Montanari, Musumeci, Piacentino.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute, nonché accordi, anche interaziendali, per gli appartenenti alla categoria dei Quadri promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della Categoria membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro ».

40. 20.

Hü llweck, Filippi, Devetag, Battaglia, Azzano Cantarutti, Pizzicara.

Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: promossi da Associazioni Nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciuto.

40. 10.

Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ; accordi, anche interaziendali, per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle Organizzazioni Sindacali nazionali delle Categorie, membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del lavoro.

40. 9.

Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: « di rilievo almeno regionale », sono sostituite con le seguenti: « di rilievo nazionale ».

* 40. 7.

Musumeci, Piacentino, Montanari.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: « di rilievo almeno regionale », sono sostituite con le seguenti: « di rilievo nazionale ».

* 40. 2.

Sanza, Moioli Viganò, Fuscagni, Gubert.

ART. 41.

Sopprimerlo.

41. 4.

Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana, Cocci.

Al comma 1, sostituire le parole: A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti: A partire dal 1° novembre 1995.

41. 3.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui il fondo non abbia dato inizio alla attività, la autorizzazione si intende decaduta dopo un anno dalla concessione.

41. 6.

Carazzi, Pistone, Cocci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: « almeno regionale », sono sostituite dalla seguente: « nazionale ».

* **41. 1.**

Sanza, Moioli Viganò, Fuscagni, Gubert.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: « almeno regionale », sono sostituite dalla seguente: « nazionale ».

* **41. 2.**

Mastella, Musumeci, Piacentino, Montanari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: "almeno regionale", sono sostituite dalla parola: "nazionale".

* **41. 5.**

Pampo, Tofani, Epifani, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

ART. 41-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo le parole: « dei rappresentanti dei lavoratori », aggiungere: « nell'ambito delle quali va garantita la piena rappresentanza delle minoranze,

41. 03.

Pistone, Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola, Muzio.

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

ART. 41-bis.

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei fondi pensione).

1. Al comma 7 è dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: « 24 mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

41. 05.

La Commissione.

N.B. L'articolo 42 è stato accantonato nel corso della seduta.

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 4.

Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana, Cocci.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Le risorse dei fondi, affidate in gestione, con le seguenti: Le risorse dei fondi, affidate in gestione finanziaria.

* **43. 2.**

Montanari.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: Le risorse dei fondi, affidate in gestione, con le seguenti: Le risorse dei fondi, affidate in gestione finanziaria.,

* 43. 1.

Caccavale, Cipriani, Ferrara, Mario Masini, Pilo, Piva, Prestigiaco-
giacomo, Teso.

*Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: presso una banca, inserire le seguenti: di-
versa dal soggetto destinatario dell'inca-
rico di gestore.*

43. 6 (46. 8).

Cocci, Carazzi, Luigi Marino,
Galdelli, De Murtas, Voccoli,
Pistone, Muzio, Cossutta, De
Angelis, Nardini, Vendola.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.

43. 9.

Tofani, Epifani, Pampo, Gag-
gioli, Bizzarri, Del Prete,
Porcu, Tringali.

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire le
parole: soggetto gestore, con la seguente:
rappresentante.*

43. 5.

Pistone, Bertinotti, De Murtas,
Grimaldi, Lenti, Muzio.

*Al comma 1, capoverso 2, sostituire la
parola: se con la seguente: purché .*

43. 3.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-
delli, Nardini, Vendola.

*Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole:
depositate presso una banca inserire le
seguenti: distinta dal gestore.*

43. 10.

La Commissione.

ART. 44.

Sopprimerlo.

44. 6.

Luigi Marino, Barzanti, Brunetti,
Diliberto, Valpiana, Cocci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 44.

(Finanziamento).

1. Il primo periodo del comma 2 del-
l'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Le fonti istitutive fissano il contri-
buto da destinare al fondo limitatamente
alla quota di Tfr ed alla quota a carico del
datore di lavoro, stabilito in percentuale
della retribuzione assunta a base della
determinazione del Tfr, che può ricadere
anche su elementi particolari della retri-
buzione stessa od essere individuato me-
diante destinazione integrale di alcuni di
questi al fondo.

La quota a carico del lavoratore, stabi-
lita in misura minima dalle fonti istitutive,
può variare annualmente in base alle esi-
genze del lavoratore stesso.

Nel caso dei lavoratori autonomi e dei
liberi professionisti, il contributo è definito
in percentuale del reddito d'impresa o di
lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef;
nel caso dei soci lavoratori di società
cooperative il contributo è definito in per-
centuale degli imponibili considerati ai fini
dei contributi previdenziali obbligatori ».

*Conseguentemente, all'articolo 47 della
presente legge, comma 3, lettera a) sostituire
le parole: 2 per cento, lire 2 milioni e 500
mila con, rispettivamente le seguenti: 6 per
cento e lire 5 milioni.*

*E, sostituire, alla fine della lettera, le
parole: all'ammontare del contributo ver-*

sato, con le seguenti: al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del Tfr.

Conseguentemente, modificare la tabella 1 allegata all'articolo 1.

Segue la compensazione 65 riportata alla pag. XXIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)

44. 11.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 44.

(Finanziamento).

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Le fonti istitutive fissano il contributo da destinare al fondo limitatamente alla quota di Tfr ed alla quota a carico del datore di lavoro, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa od essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo.

La quota a carico del lavoratore, stabilita in misura minima dalle fonti istitutive, può variare annualmente in base alle esigenze del lavoratore stesso.

Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ».

44. 10.

Muzio, Pistone, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Cocci, Marco Rizzo, Saia, Voccoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 44.

(Finanziamento).

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti: « Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ».

2. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR eccedente la quota di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospesa per i quattro anni successivi alla stessa data.

44. 12.

La Commissione.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « In ogni caso le fonti istitutive dovranno garantire parità di trattamento economico ai lavoratori che non

aderiscano al fondo in oggetto, sia per la quota a carico del datore di lavoro che del lavoratore stesso ».

44. 4 (44. 7 - 44. 9).

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola, Carrazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Saia, Voccoli, Pistone, Muzio.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, inserire le seguenti: le forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, hanno la facoltà di conservare, per i propri iscritti, il sistema di contribuzione in atto;

44. 1.

Mario Masini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fermo restando il principio contributivo, le parti interessate possono optare per un versamento pari al 50 per cento di quello previsto nel comma precedente. Il soggetto che fruisce di tale erogazione potrà cumularla a ogni altro tipo di pensione.

44. 2.

Montanari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Per i lavoratori imbarcati in tutto o in parte a compartecipazione il contributo è definito in percentuale alla retribuzione effettivamente percepita e comunque non inferiore a quella minima tabellare.

44. 5.

Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Moroni, Saia, Marco Rizzo, Voccoli.

Sopprimerlo.

44. 6.

Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana, Cocci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 44.

(Finanziamento).

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Le fonti istitutive fissano il contributo da destinare al fondo limitatamente alla quota di Tfr ed alla quota a carico del datore di lavoro, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa od essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo.

La quota a carico del lavoratore, stabilita in misura minima dalle fonti istitutive, può variare annualmente in base alle esigenze del lavoratore stesso.

Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ».

Conseguentemente, all'articolo 47 della presente legge, comma 3, lettera a) sostituire le parole: 2 per cento, lire 2 milioni e 500 mila con, rispettivamente le seguenti: 6 per cento e lire 5 milioni.

E, sostituire, alla fine della lettera, le parole: all'ammontare del contributo versato, con le seguenti: al 2 per cento della

retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del Tfr.

Conseguentemente, modificare la tabella 1 allegata all'articolo 1.

Segue la compensazione 65 riportata alla pag. XXIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)

44. 11.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 44.

(Finanziamento).

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Le fonti istitutive fissano il contributo da destinare al fondo limitatamente alla quota di Tfr ed alla quota a carico del datore di lavoro, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del Tfr, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa od essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo.

La quota a carico del lavoratore, stabilita in misura minima dalle fonti istitutive, può variare annualmente in base alle esigenze del lavoratore stesso.

Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini Irpef; nel caso dei soci lavoratori di società cooperative il contributo è definito in percentuale degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ».

44. 10.

Muzio, Pistone, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Cocci, Marco Rizzo, Saia, Voccoli.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « In ogni caso le fonti istitutive dovranno garantire parità di trattamento economico ai lavoratori che non aderiscano al fondo in oggetto, sia per la quota a carico del datore di lavoro che del lavoratore stesso ».

44. 4 (44. 7 - 44. 9).

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Saia, Voccoli, Pistone, Muzio.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, inserire le seguenti: le forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, hanno la facoltà di conservare, per i propri iscritti, il sistema di contribuzione in atto;

44. 1.

Mario Masini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fermo restando il principio contributivo, le parti interessate possono optare per un versamento pari al 50 per cento di quello previsto nel comma precedente. Il soggetto che fruisce di tale erogazione potrà cumularla a ogni altro tipo di pensione.

44. 2.

Montanari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: Per i lavoratori imbarcati in tutto o in parte a compartecipazione il contributo è definito in percentuale alla retribuzione effettivamente percepita e comunque non inferiore a quella minima tabellare.

44. 5.

Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Moroni, Saia, Marco Rizzo, Voccoli.

ART. 45.

*Sopprimerlo.**** 45. 6.**

Garavini, Guerra, Bolognesi, Calvanese, Altea, Bielli, Boffardi, Commisso, Crucianelli, Dorigo, Nappi, Sciacca, Scotto di Luzio, Vignali.

*Sopprimerlo.**** 45. 9.**

Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunte, in fine, le parole: "i predetti fondi sono aperti altresì all'adesione dei destinatari delle disposizioni del presente decreto legislativo che non intendono aderire ai fondi pensione costituiti dalle fonti istitutive di cui all'articolo, 3 comma 1."

45. 1.

Caccavale, Cipriani, Ferrara, Mario Masini, Pilo, Piva, Prestigiacomo, Teso.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il singolo lavoratore iscritto o meno al sindacato sottoscrittore degli accordi di cui al presente articolo, può, a mezzo di semplice comunicazione, disdire, per quanto lo riguarda, l'accordo previsto dal presente articolo.

45. 2.

Montanari, Piacentino, Musumeci.

*Sopprimere il comma 1.***45. 8.**

Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana, Cocci.

*Sopprimere il comma 2.**** 45. 10.**

Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana.

*Sopprimere il comma 2.**** 45. 11.**

Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

*Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.**Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il tempo di decorrenza occorre affinché i sindacati stipulanti ottengano obbligatoriamente l'assenso alla costituzione dei fondi aperti rilasciato dalla Corte dei conti territorialmente competente in relazione al luogo della stipula dell'accordo.

45. 4.

Montanari, Piacentino, Musumeci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il sindacato stipulante è tenuto a fornire idonea garanzia, a ciascun lavoratore, nonché il rendiconto semestrale delle operazioni finanziarie che vengano poste in essere con l'uso di questi fondi.

45. 3.

Montanari, Piacentino, Musumeci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fondi pensione aperti si applicano tutte le disposizioni, nella misura in cui siano compatibili, valide per i fondi

pensioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla presente legge.

45. 7.

Pistone, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Marco Rizzo, Saia, Voccoli, Muzio, Cocci.

ART. 46.

Sopprimerlo.

46. 4.

Montanari, Piacentino, Musumeci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 46.

(Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione).

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4. Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facoltà di trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre anni.

La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanerà norme per regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocuoimento agli iscritti ai fondi.

5. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione in-

dividuale dello stesso, determinata ai sensi del comma 1, è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al fondo pensione.

46. 9.

La Commissione.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita, tra le lettere *b)* e *c)* il seguente periodo: « la prosecuzione volontaria della iscrizione in atto ».

46. 1.

Mario Masini.

Al comma 1, capoverso 4, sopprimere le parole: anche in mancanza delle condizioni di cui ai commi precedenti.

46. 7.

Garavini, Guerra, Bolognesi, Calvanese, Altea, Bielli, Boffardi, Commisso, Crucianelli, Dorigo, Nappi, Sciacca, Scotto di Luzio, Vignali.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.

46. 2.

Caccavale, Cipriani, Ferrara, Masini, Pilo, Piva, Prestigiacomo, Teso.

ART. 47.

Sopprimere gli articoli 47 e 48.

47. 41 (ex 39. 018).

Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Pistone.

Sopprimerlo.

* 47. 5.

Montanari, Musumeci, Piacentino.

Sopprim erlo.

* 47. 19.

Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana, Cocci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 47.

1. La lettera *m*) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità dei premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, è soppressa.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 48.

47. 42 (ex 39. 019).

Carazzi, Luigi Marino, Muzio, Pistone.

Sopprimere il comma 1.

47. 20.

Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana, Cocci.

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la parola: destinato con la seguente: erogato.

47. 16.

Pistone, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Cocci, Marco Rizzo, Saia, Voccoli, Muzio.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la cifra: 2.500.000 con la seguente: 5.000.000.

Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione del conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)

47. 14.

Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque a lire 2 milioni e 500 mila.

Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)

47. 6.

Mastella, Musumeci, Montanari, Piacentino.

Al comma 1, capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: almeno per con le seguenti: non inferiori ad.

47. 23.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 1, capoverso 3, all'linea, sostituire le parole: modificazioni con la seguente: modifiche.

47. 24.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 1 capoverso 3, lettera a), sostituire le parole: almeno per con: non inferiori ad.

47. 25.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 1, capoverso 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: la suddetta condizione non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori.

Conseguentemente, al medesimo comma 1: dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

4-bis. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1969, n. 154, possono essere annualmente adeguati gli importi dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4;

al capoverso 9, sostituire le parole: articolo 18 con le seguenti: articolo 17;

dopo il capoverso 10, inserire il seguente:

10-bis. Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

47. 43.

La Commissione.

Al comma 1, capoverso 3, lettera b), sostituire le parole: non superiore con la seguente: inferiore.

47. 26.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli importi massimi deducibili previsti dal comma 2 e dal comma 3, lettere a) e b), vengono rivalutati annualmente in base al tasso d'inflazione reale calcolato dall'ISTAT.

Segue la compensazione 103 riportata alla pag. XXIX (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi)

47. 1.

Sanza, Moioli Viganò, Fuscagni, Gubert, Rotondi.

Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Gli importi massimi deducibili previsti dal comma 2 e dal comma 3, lettere a) e b), vengono rivalutati annualmente in base al tasso d'inflazione reale calcolato dall'ISTAT ».

Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)

47. 40.

Montanari, Musumeci, Piacentino.

Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I lavoratori che non aderiscono ai fondi di cui alla presente legge hanno comunque diritto ad avere accreditata la quota del TFR a carico del datore di lavoro destinata al fondo e ne percepiranno proporzionalmente le prestazioni.

47. 39.

Muzio, Cocci.

Al comma 1, capoverso 4, lettera e-bis), sostituire le parole: non superiore con la seguente: inferiore.

47. 27.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 1, capoverso 5, primo periodo, sostituire la parola: destinate con la seguente: erogate.

47. 17.

Pistone, Carazzi, Bellei Trenti, Boghetta, Cocci, Marco Rizzo, Saia, Voccoli, Muzio.

Al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, sostituire la parola: designata con la seguente: istituita.

47. 28.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 1, capoverso 8, primo periodo, sostituire le parole: soggetti a con le seguenti: sottoposti a.

47. 29.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 1, capoverso 10, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Sulle convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è dovuta un'imposta di lire 300.000 per ciascun atto sostitutiva di qualunque altra tassa o imposta. Per la riscossione, l'accertamento e le sanzioni si applicano, per quanto possibile, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze saranno emanate disposizioni di coordinamento e applicative.

47. 12.

Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

Al comma 1, capoverso 12, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

47. 30.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 1, capoverso 12, primo periodo, sostituire le parole: alla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 con le seguenti: al Ministro delle finanze.

47. 11.

Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

Al comma 1, capoverso 12, sopprimere il secondo periodo.

47. 10.

Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

Al comma 1, dopo il capoverso 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I fondi pensione o le imprese assicurative che provvedono alle prestazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, devono effettuare all'atto dell'erogazione delle prestazioni le ritenute d'acconto previste dalle vigenti disposizioni. Qualora il beneficiario fruisca di trattamento pensionistico obbligatorio, i fondi o le imprese provvedono a comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno all'Ente che eroga il trattamento pensionistico obbligatorio tutti gli elementi necessari per effettuare i conguagli e per rilasciare certificazioni riepilogative. Restano ferme tutte le disposizioni tendenti a consentire ai pensionati di assolvere i propri obblighi in un quadro di massima semplificazione. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate disposizioni per consentire lo scambio di infor-

mazioni con gli Enti della previdenza obbligatoria nonché per assicurare l'applicazione delle altre disposizioni. L'applicazione della presente norma non può comportare oneri a carico dei fondi pensione.

47. 9.

Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

Sopprimere il comma 2.

47. 21.

Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana, Cocci.

Sopprimere il comma 3.

47. 22.

Luigi Marino, Barzanti, Bunetti, Diliberto, Valpiana, Cocci.

Al comma 3, sostituire le parole: predetta con la seguente: citata.

47. 31.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 3, sostituire le parole: non si applica con le seguenti: e quelle di cui all'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, non si applicano.

Segue la compensazione 101 riportata alla pag. XXVIII (Riduzione delle autorizzazioni di spesa sui capitoli per l'acquisto di beni e servizi; riduzione del conferimenti alla SpA Ferrovie dello Stato in conto capitale e all'ANAS)

47. 13.

Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

ART. 48.

Sopprimerlo.

* 48. 22.

Luigi Marino, Barzanti, Brunetti, Diliberto, Valpiana.

Sopprimerlo.

* 48. 12.

Montanari.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 48.

1. I fondi di pensione sono integralmente sgravati di oneri fiscali.

Segue la compensazione 102 riportata alla pag. XXIX (Innalzamento dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali; aumento dei contributi previdenziali; istituzione di un contributo straordinario di solidarietà)

48. 11.

Montanari.

Sopprimere il comma 1.

48. 21.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: nella misura fissa di lire 10 milioni ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi di imposta con le seguenti: nella misura fissa di lire 20 milioni, ridotta a lire 10 milioni per i primi cinque periodi di imposta.

48. 33.

Carazzi, Cocci.

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: deve essere con la seguente: è.

48. 29.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Gal-
delli, Nardini, Vendola.

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono parimenti a titolo di imposta le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).

48. 35.

La Commissione.

Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

3-bis. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio una quota addizionale, nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.

Conseguentemente, all'articolo 30 sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

« 8-quater. Alle contribuzioni erogate ai Fondi di previdenza complementare che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis viene applicato, fino ad esaurimento del suddetto periodo, anche per gli iscritti in epoca successiva all'entrata in vigore del pre-

sente decreto, il trattamento tributario previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

48. 30.

Hüllweck, Filippi, Devetag, Bat-
taggia, Azzano Cantarutti,
Pizzicara.

Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

3-bis. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio una quota addizionale, nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge, se già versata, può portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1, nonché della quota addizionale prevista dal comma 3-bis dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

48. 31 (50. 18).

Hüllweck, Filippi, Devetag, Bat-
taggia, Lazzano Cantarutti,
Pizzicara.

Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

3-bis. Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro

per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'articolo 18, all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 3 si applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio una addizionale, nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.

Conseguentemente,

al comma 1, il capoverso 4 è sostituito dal seguente:

4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva e della relativa addizionale di cui ai commi 3 e 3-bis, dovute dai fondi pensione, si applicano le disposizioni di cui al comma 2;

al comma 5, dopo le parole: dell'imposta sostitutiva dovuta a norma del comma 1 *aggiungere le seguenti:* nonché dell'addizionale dovuta a norma del comma 3-bis;

all'articolo 50, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, così come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

« 8-quater. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad applicarsi, fino al termine del suddetto periodo, anche per gli iscritti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

48. 8 (48. 5, 48. 6, 48. 7, 48. 9, 48. 10, 50. 5).

Musumeci, Montanari, Piacentino.

Al comma 1 sostituire il capoverso 4 con il seguente:

4. Per il versamento dell'imposta sostitutiva e della relativa quota addizionale di cui ai commi 3 e 3-bis, dovute dai fondi pensione, si applicano le disposizioni previste dal comma 2.

48. 32.

Hüllweck, Filippi, Devetag, Battaglia, Cantarutti, Pizzicara.

Al comma 1, capoverso 4, sostituire la parola: del con le seguenti: previste dal.

48. 28.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: nella misura fissa di lire un milione per ciascuna imposta con le seguenti: nella misura fissa di lire cinque milioni per ciascuna imposta.

48. 34.

Carazzi, Pistone, Cocci.

Sopprimere il comma 2.

48. 20.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: è con le seguenti: deve essere.

48. 25.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: secondo con la seguente: terzo.

48. 26.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: ottavo con la seguente: nono.

48. 23.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: previsto con la seguente: stabilito.

48. 27.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: comunque.

48. 24.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Sopprimere il comma 3.

48. 19.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Sopprimere il comma 4.

48. 18.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Sopprimere il comma 5.

48. 17.

Cocci, Cossutta, De Angelis, Galdelli, Nardini, Vendola.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I datori di lavoro dovranno comunque corrispondere al Fondo pensioni

un contributo, a totale loro carico, corrispondente al due per cento del montante accumulato del TFR fino alla fine di ciascun anno.

48. 14.

Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

ART. 48-bis.

1. Ai contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni continua ad applicarsi, fino al termine del suddetto periodo, anche per gli iscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, il trattamento tributario previsto dalle disposizioni di legge vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

2. Per i fondi pensione di cui al comma precedente si applica a partire dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.

3. Per il versamento dell'addizionale di cui al precedente comma 2 dovuto dai fondi pensione, si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 48 della presente legge.

48. 01.

Tofani, Epifani, Pampo, Gaggioli, Bizzarri, Del Prete, Porcu, Tringali.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 6 luglio 1995.**

Amoruso, Arata, Del Turco, Incorvaia, Lovisoni, Parisi, Provera, Rubino, Stajano, Tremaglia, Turco, Turrone, Vascon.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 5 luglio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PERICU: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica » (2827);

NICOLA PARENTI: « Modifica all'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di equiparazione dell'imprenditore a titolo principale al proprietario coltivatore diretto ai fini dell'espropriazione per pubblica utilità » (2828);

RINALDI ed altri: « Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale » (2829);

BRUNALE ed altri: « Norme per la perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei dipendenti ospedalieri » (2830);

JANNONE: « Nuove norme in materia di arruolamento degli iscritti alla leva » (2831).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge SCALIA: « Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 » (77) (annunziata nella seduta del 15 aprile 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato VIGNERI.

La proposta di legge LUMIA ed altri: « Nuove norme in materia di procedimento per convalida di sfratto » (2493) (annunziata nella seduta del 10 maggio 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CACCAVARI.

**Ritiro
di una proposta di legge.**

Il deputato VIALE ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

VIALE ed altri: « Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la libertà sessuale » (2006).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

SALINO ed altri: « Norme per facilitare l'espressione del voto nelle consultazioni elettorali » (2519);

RIVERA: « Norme per garantire l'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione » (2555) (*Parere della II Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BELLOMI ed altri: « Abrogazione del secondo comma della XIII disposizione transitoria della Costituzione » (2587);

CERESA ed altri: « Norme per il recupero dei danni derivanti dalla Commissione di reati contro la pubblica amministrazione » (2609) (*Parere della II e della XI Commissione*);

DI LUCA ed altri: « Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato » (2613) (*Parere della II e della III Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE REALE ed altri: « Modifiche all'articolo 75 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis » (2624);

FILIPPI ed altri: « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche » (2637) (*Parere della V, della VII e della XI Commissione*);

FILIPPI: « Norme in materia di incompatibilità fra le cariche di membro del Governo e di membro del Parlamento » (2638);

DELL'UTRI e BONO: « Nuove attribuzioni alle guardie particolari giurate » (2647) (*Parere della II, della V e della XI Commissione*);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FINI ed altri: « Modifica all'articolo 75 della Costituzione » (2739);

alla II Commissione (Giustizia):

LUMIA ed altri: « Nuove norme in materia di procedimento per convalida di sfratto » (2493) (*Parere della I, della VIII e della XII Commissione*);

PARLATO: « Norme per la riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (2518) (*Parere della I Commissione*);

CACCAVALE: « Riforma dell'accesso alla professione forense » (2642) (*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, fatto a Roma il 16 marzo 1994 » (2651) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica lituana, fatto a Vilnius l'11 marzo 1994 » (*approvato dal Senato*) (2652) (*Parere della I, della V e della X Commissione*);

S. 664. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989 » (2676) (*approvato dal Senato*) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*);

S. 673. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di trasporti internazionali su strada, fatto a Tunisi il 28 novembre 1990 » (*approvato dal Senato*) (2677) (*Parere della I, della V, della VI e della IX Commissione*);

S. 778. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sulle grandi linee di trasporto internazionale combinato e le installazioni connesse (AGTC), con allegati,

fatto a Ginevra il 1° febbraio 1991 » (approvato dal Senato) (2680) (Parere della I, della V e della IX Commissione);

alla VI Commissione (Finanze):

JANNONE: « Norme per la conversione in lire dei mutui in ECU contratti da cittadini e da piccole imprese italiane » (2558) (Parere della I, della V e della X Commissione);

SCHETTINO: « Norme per la tutela del patrimonio nei trasferimenti delle piccole e medie imprese » (2577) (Parere della I e della II Commissione);

GERBAUDO ed altri: « Modifica all'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche » (2617) (Parere della I, della V e della XIII Commissione);

RICCIO: « Norme per il trasferimento di aree demaniali site nei comuni molisani al patrimonio comunale disponibile » (2628) (Parere della I, della II, della V, della VIII e della XIII Commissione);

GRAMAZIO: « Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi » (2636) (Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione);

CASTELLAZZI ed altri: « Norme per la conversione in lire dei mutui contratti in ECU con l'utilizzo del fondo ex-GESCAL » (2641) (Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione);

GILBERTI e MALVEZZI: « Norme a favore dei cittadini e delle piccole imprese che hanno contratto mutui in ECU ed in altra valuta » (2772) (Parere della I, della V e della X Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

FAVERIO ed altri: « Riforma dell'Ordine dei giornalisti » (2548) (Parere della I, della V e della XI Commissione nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

BRACCI MARINAI ed altri: « Modifiche all'articolo 64-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di applicazione alle scuole, alle università e agli enti pubblici di ricerca della normativa sulla protezione del diritto d'autore relativa ai programmi per elaboratore » (2582) (Parere della I, della II, della V e della X Commissione);

GIACCO ed altri: « Istituzione del corso di laurea in servizio sociale » (2594) (Parere della I, della II, della V e della XII Commissione);

DEVETAG ed altri: « Concessione di un contributo dello Stato al Centro del libro parlato di Feltre » (2618) (Parere della I, della V e della XII Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

SCIACCA ed altri: « Norme per la conservazione degli alloggi assegnati ai dipendenti dello Stato dagli Istituti autonomi case popolari in base alla legge 6 marzo 1976, n. 52 » (862) (Parere della I, della II, della IV e della V Commissione);

alla IX Commissione (Trasporti):

URSO ed altri: « Disciplina del trasporto pubblico locale » (2575) (Parere della I, della V, della VI, della VIII, della X e della XI Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

MIGNONE ed altri: « Modifica dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in materia di aliquote della produzione di idrocarburi da corrispondere allo Stato » (2107) (Parere della I, della V e della VI Commissione);

EMILIANI ed altri: « Norme per la vendita a prezzo fisso dei libri » (2412) (Parere della I, della V e della VII Commissione);

CAVALIERE ed altri: « Norme in materia di estrazione di idrocarburi nell'alto

Adriatico per la salvaguardia di Venezia e delle zone contermini » (2521) (*Parere della I e della VIII Commissione*);

RODEGHIERO ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Asiago » (2523) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione*);

CASCIO ed altri: « Nuove norme in materia di presentazione delle domande di brevetto » (2663) (*Parere della I e della II Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

MANZONI ed altri: « Norme per la sanatoria degli effetti prodottisi a seguito del concorso per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola media statale della provincia di Brindisi, classe LVII, indetto a norma della ordinanza ministeriale 4 settembre 1982 » (2525) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

PETRELLI ed altri: « Modifiche agli articoli 18 e 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono previdenziale ed assistenziale in agricoltura e differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo » (2560) (*Parere della I e della V Commissione, nonché della XIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

MUSUMECI ed altri: « Norme per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro » (2583) (*Parere della I, della V, della X, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

DOSI: « Modifica all'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti » (2648);

ROTUNDO: « Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali » (2664) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

SERVODIO ed altri: « Ordinamento della professione di educatore professionale e istituzione del relativo albo professionale » (2589) (*Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione*);

BOFFARDI ed altri: « Istituzione dei reparti di terapia intensiva presso le divisioni di ematologia clinica degli ospedali regionali e del Registro italiano dei donatori di midollo osseo presso gli Ospedali 'Galliera' di Genova » (2633) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

ANGHINONI ed altri: « Legge pluriennale di spesa per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura » (2630) (*Parere della I, della III, della V e della X Commissione*);

PARLATO: « Modifiche all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria » (2643) (*Parere della I e della II Commissione*);

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di legge è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con il parere della I, della II, della III, della VI e della XI Commissione:

PARLATO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e le responsabilità italiane ed estere che hanno determinato la svalutazione della lira in danno dell'economia nazionale e nel quadro di una cessione al ribasso delle partecipazioni dello Stato nelle società per azioni » (doc. XXII, n. 33).

Approvazione in Commissione.

Nella riunione odierna, 6 luglio 1995, della I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta di legge:

SCALIA ed altri: « Estensione dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 della legge 20

ottobre 1990, n. 302, ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 27 giugno 1980 » (77).

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale su richiesta della Camera, ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

A seguito di richiesta del Presidente della Camera, su conforme deliberazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Potenza ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165 — affinché la Camera dichiari eventualmente se i fatti per i quali si procede concernano opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Vittorio SGARBI per i reati di cui agli articoli 290 del codice penale (vilipendio dell'ordine giudiziario) e 595, secondo e terzo comma, dello stesso codice (diffamazione col mezzo della stampa).

Trasmissione dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 3 luglio 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante « Disposizioni concernenti l'industria navalmecanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale », la relazione, relativa all'anno 1994, del Comitato consultivo per l'industria cantieristica sullo stato di attuazione della citata legge n. 234/89, nonché della legge 22 febbraio 1994, n. 132 (doc. XL-bis, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 28 giugno 1995, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Dolianova (Cagliari), Casal Velino (Salerno), Ortona (Foggia), Sava (Taranto), Corte de' Frati (Cremona) e di Santadi (Cagliari).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 3 luglio 1995, pagina 5122, seconda colonna, alla riga ventiquattresima deve leggersi: « XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) » e non « X Commissione (Lavoro pubblico e privato) », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 4 luglio 1995, pagina 5138, prima colonna, alla riga ventitreesima deve leg-

gersi: « VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) » e non « VII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) », come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 29 giugno 1995, a pagina 5102, seconda colonna, alla sesta riga del terzo capoverso

sostituire le parole: « di cui all'articolo 10 » con le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 10, » ed alla medesima colonna, al quarto capoverso, nona e decima riga, sostituire le parole: « entro il 19 luglio 1995 » con le seguenti: « entro il 24 luglio 1995 ».